



COMUNE DI VICENZA

Settore Servizi Sociali e Abitativi

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

Articolo 1 - Oggetto del servizio

Il Comune di Vicenza intende affidare il servizio per interventi di prevenzione nel territorio della città di Vicenza nell'ambito di azioni specifiche alla tratta di esseri umani e prostituzione del progetto "S.P.Es.: Sfruttamento Povertà Estrema. L'aggiudicatario si impegna a garantire il servizio con le caratteristiche e alle condizioni previste dal presente capitolato.

Articolo 2 - Servizi

L'aggiudicatario si impegna a fornire i seguenti servizi:

- attivazione di una unità di strada sul territorio del Comune di Vicenza e i Comuni limitrofi (uscite programmate 1 volta a settimana) che svolga monitoraggio delle presenze in strada, attività di prevenzione con la diffusione di idoneo materiale e report giornaliero;
- raccolta e analisi dei dati in modo da permettere una programmazione efficiente ed efficace delle politiche sulla tematica dello sfruttamento;
- prevenzione e accompagnamento sanitario, distribuzione di materiali informativi e di prevenzione, realizzazione di workshop, accompagnamento all'utilizzo delle strutture sanitarie territoriali (implemento delle tecniche per migliorare la prevenzione con interventi di primo contatto nei confronti di persone vittime di violenze e grave sfruttamento, con particolare attenzione alle donne vittime di sfruttamento sessuale e ai minori d'età);
- interventi sperimentali per mappare e agganciare la prostituzione indoor (mappatura del fenomeno dei diversi siti/annunci/giornali, aggancio telefonico con l'utenza, raccolta di dati di completamento della lettura del fenomeno prostituzione a Vicenza, implemento delle tecniche di aggancio del target);

Articolo 3 - Durata

Il servizio oggetto del presente capitolato ha durata dalla sottoscrizione e fino alla conclusione del progetto che dovrà avvenire entro e non oltre il 28/02/2015.

Articolo 4 – Modalità di svolgimento della prestazione

L'aggiudicatario si impegna a garantire il servizio con le modalità previste dal presente capitolato, dall'avviso pubblico e dal progetto di gestione presentato nell'offerta di gara. L'aggiudicatario si impegna a garantire il servizio entro 10 giorni dalla comunicazione.

Articolo 5 - Requisiti e professionalità del personale impiegato

L'aggiudicatario dichiara di essere iscritto all'Albo Regionale sez. A e di essere in possesso dei relativi requisiti di iscrizione. L'aggiudicatario dichiara inoltre la sussistenza, in capo al personale che verrà impiegato nella fornitura dell'attività affidata a mezzo della presente Convenzione, dei requisiti di professionalità necessari per lo svolgimento della prestazione stessa.

Articolo 6 - Verifica progetto

Con cadenza mensile l'aggiudicatario si impegna a riferire al Comune di Vicenza informazioni inerenti il monitoraggio della presenza in strada e indoor, l'andamento generale del progetto, le eventuali problematiche legate allo sviluppo del progetto, la modalità di diffusione delle iniziative.

Articolo 7 - Responsabile tecnico dell'attività e relativi obblighi

L'aggiudicatario provvede a comunicare entro 15gg. dalla stipula della presente Convenzione il nominativo del responsabile tecnico dell'attività di cui all'art. 3. Tale figura, individuata tra le persone di comprovata esperienza specifica nel settore oggetto della prestazione, avrà le seguenti mansioni:

1. vigilare sul regolare svolgimento delle attività previste all'art. 4 e delle modalità di cui all'art. 5;
2. essere figura di raccordo con il Settore servizi sociali del Comune di Vicenza tramite il Direttore del Settore stesso, o suo delegato.

Articolo 8 - Standard tecnici e norme di sicurezza

La prestazione deve svolgersi nel pieno rispetto di tutte le norme vigenti in materia di sicurezza e igiene sul lavoro (di cui in particolare al D. Lgs. n.81/08 s.m.i.). L'aggiudicatario deve osservare e far osservare ai propri lavoratori tutte le norme di legge e di prudenza ed assumere inoltre di propria iniziativa tutti gli atti necessari a garantire la sicurezza e l'igiene del lavoro. La Cooperativa adotta altresì ogni atto necessario a garantire la vita e l'incolumità delle persone addette ai lavori e dei terzi, nonché ad evitare qualsiasi danno a beni pubblici e privati. L'Amministrazione Comunale non sarà responsabile degli infortuni sul lavoro e delle malattie contratte dai dipendenti della Cooperativa aggiudicataria.

L'aggiudicatario provvede a comunicare, al momento della stipula della convenzione, il nominativo del responsabile della sicurezza.

Articolo 9 - Applicazione delle norme contrattuali vigenti in materia di rapporti di lavoro

L'aggiudicatario si impegna all'applicazione delle norme contrattuali vigenti in materia di rapporti di lavoro, assicurando comunque ai lavoratori impegnati nell'attività oggetto della presente convenzione i trattamenti economici previsti dai contratti collettivi per i lavoratori del medesimo settore.

Articolo 10 - Assicurazione del personale

L'aggiudicatario si obbliga a stipulare a favore degli operatori idonea assicurazione al fine di coprire i rischi di infortuni subiti e/o danni provocati durante l'esercizio delle prestazioni oggetto del presente foglio condizioni, sollevando l'Amministrazione da ogni e qualsiasi responsabilità. Copia delle polizze assicurative dovranno essere depositate presso il Direttore del Settore Servizi Sociali e Abitativi, unitamente ad una dichiarazione contenente l'elenco degli operatori in servizio. L'aggiudicatario si obbliga ad osservare le disposizioni concernenti l'assicurazione obbligatoria previdenziale ed assistenziale secondo le modalità stabilite dalla normativa vigente.

Articolo 11 - Responsabilità civile e polizza assicurativa

Il soggetto aggiudicatario assume in proprio ogni responsabilità per infortunio o danni eventualmente subiti da parte di persone o di cose, tanto propri, quanto dell'Ente Soggetto aggiudicatario o di terzi, ivi compresi gli utenti, nell'espletamento delle prestazioni contrattuali ad esso riferibili, anche se eseguite da parte di terzi, esonerando l'Ente Appaltante da ogni responsabilità a riguardo.

Nello specifico, dovrà essere attivata idonea polizza per la responsabilità civile verso terzi dei minori inseriti per qualsiasi evento dannoso a cose o persone da essi causato nella realizzazione delle attività, nonché per eventuali danni arrecati dal personale dipendente agli utenti.

Il massimale della polizza assicurativa di cui sopra deve essere non inferiore ad € 1.500.000,00 (unmilione cinquecentomila/00) per ogni evento dannoso o sinistro.

Il soggetto aggiudicatario provvede a dare comunicazione scritta di tali polizze al Settore servizi sociali e abitativi.

In alternativa alla stipulazione della polizza di responsabilità civile verso terzi che precede, il Soggetto aggiudicatario potrà dimostrare l'esistenza di una polizza assicurativa R.C. già attivata, avente le medesime caratteristiche indicate per quella specificata, nella quale si espliciti che la polizza in questione copre anche il servizio svolto per conto dell'Ente appaltante. I mezzi utilizzati per lo svolgimento del servizio di trasporto devono essere assicurati ed omologati per il trasporto di utenza. In caso di inadempimento delle obbligazioni previste al presente articolo il Comune di Vicenza ha facoltà di dichiarare risolto il contratto.

Resta inteso che qualora per qualsiasi causa venga meno la copertura assicurativa prestata e la stessa non venga ripristinata su richiesta dell'Ente Appaltante, quest'ultimo ha facoltà di dichiarare risolto il contratto d'appalto.

Articolo 12 - Doveri degli operatori della Cooperativa

Gli operatori dell'aggiudicatario dovranno effettuare le prestazioni di propria competenza, con diligenza e riservatezza seguendo il principio della collaborazione con ogni altro operatore, ufficio o struttura con cui vengono a contatto per ragioni di servizio; essi devono, inoltre, tenere una condotta personale irreprensibile nei confronti degli utenti assistiti.

Il personale dipendente dell'aggiudicatario dovrà mantenere il segreto su fatti e circostanze riguardanti il servizio e delle quali abbia avuto notizie durante l'espletamento o comunque in funzione dello stesso, restando quindi vincolati al segreto professionale ai sensi dell'art.622 del Codice Penale.

Articolo 13 – Importo e Modalità di pagamento

Il prezzo a base d'asta per le attività finalizzate al raggiungimento degli obiettivi, come meglio specificate all'art.2, è di € 55.361,50 oltre IVA se e in quanto dovuta.

La somma verrà erogata a seguito di presentazione da parte dell'aggiudicatario di formali fatture con cadenza mensile, con apposita documentazione giustificativa dello stato di avanzamento del progetto, entro 60 giorni dal ricevimento della fattura.

Il pagamento è subordinato alla verifica della regolarità contributiva (D.U.R.C.) ed alla verifica mediante il sistema Equitalia servizi S.P.A., prevista dalle disposizioni introdotte dal D.L. 03/10/2006 n.262 convertito in legge n.286/2006 e s.m.i.

L'acquisizione di tale documentazione e la relativa verifica di regolarità è condizione pregiudiziale per procedere alla liquidazione del corrispettivo, senza che il soggetto aggiudicatario possa pretendere interessi o risarcimenti di sorta per il tempo necessario a produrre la documentazione comprovante detta regolarità.

La Cooperativa, nel rispetto degli adempimenti e le modalità di cui all'art.3 della Legge 13 agosto 2010 n.136, in merito all'obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari, deve comunicare anticipatamente il conto corrente bancario o postale dedicato e le generalità delle persone abilitate ad operare sul conto. Ogni fattura e/o comunicazione dovrà riportare il presente codice CIG 5598430296.

Articolo 14 - Verifica del rapporto durante lo svolgimento della prestazione

In ogni momento il Comune di Vicenza, tramite il Direttore del Settore Servizi Sociali ed Abitativi, può effettuare verifiche e controlli sull'operato dell'aggiudicatario, riservandosi di sospendere i pagamenti nel caso in cui la prestazione non venisse effettuata nel rispetto della presente convenzione.

Art. 15 Cauzione provvisoria e cauzione definitiva

La cauzione provvisoria è stabilita nella misura del 2% dell'importo complessivo dell'appalto, pari a € 1.107,00.

L'importo della cauzione, ai sensi dell'art.75 comma 7 del D.Lgs. 163/2006 s.m.i., è ridotto del cinquanta per cento per gli operatori economici ai quali venga rilasciata, da organismi accreditati, ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000, ovvero la dichiarazione di presenza di elementi significativi e tra loro correlati di tale sistema. Per fruire di tale beneficio, il candidato segnala, in sede di offerta, il possesso del requisito, e lo documenta nei modi prescritti dalle norme vigenti. La cauzione deve essere costituita mediante versamento presso la Tesoreria Comunale della somma o mediante apposita fidejussione bancaria rilasciata da Istituti Bancari a tal fine autorizzati o mediante apposita polizza assicurativa rilasciata da impresa di assicurazione debitamente autorizzata all'esercizio del ramo cauzioni.

La cauzione definitiva, stabilita nella misura del 10% dell'importo contrattuale, dovrà essere versata a cura del soggetto aggiudicatario, in sede di stipulazione del contratto, a garanzia della regolare esecuzione del servizio e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni, fatta salva la risarcibilità del maggior danno.

La cauzione resterà vincolata fino al completo soddisfacimento degli obblighi contrattuali, anche dopo la scadenza del contratto, fino a che non sia stata definita ogni eventuale controversia.

Articolo 16 - Inadempienze e cause di risoluzione

L'inadempienza degli obblighi contrattuali, non imputabile a cause di forza maggiore, debitamente accertata e contestata a mezzo dichiarazione sottoscritta dal Direttore del Settore Servizi Sociali ed Abitativi, comporterà a carico dell'aggiudicatario una penalità che sarà determinata dallo stesso, tra un minimo di €.100,00 ad un massimo di €.1.000,00 a seconda della gravità.

Nell'ipotesi di cui al comma precedente il Direttore del Settore Servizi Sociali ed Abitativi potrà procedere, previa contestazione formale debitamente notificata, ad esecuzione sulla cauzione e l'appaltatore sarà obbligato a reintegrarla entro 60 giorni dalla richiesta. Alla contestazione dell'inadempienza la ditta aggiudicataria ha facoltà di presentare le proprie controdeduzioni entro e non oltre 10 (dieci) giorni dalla data di ricevimento della comunicazione.

L'Amministrazione Comunale ha diritto alla risoluzione del contratto:

- per gravi difformità, inadeguatezze e irregolarità nell'effettuazione del servizio, contestate per iscritto dal Comune e a cui la ditta non abbia fornito adeguate giustificazioni entro i termini di cui sopra;
- per abbandono del servizio, nel qual caso l'Ente potrà rivalersi dei danni mediante la trattenuta della cauzione versata;
- per la sopravvenuta cancellazione dell'aggiudicataria dall'Albo regionale delle cooperative sociali. Tale risoluzione ha effetto immediato, previa presa d'atto da parte dell'affidante del provvedimento di cancellazione emanato dalla Regione del Veneto;
- per ogni altra inadempienza o fatto che rendesse impossibile la prosecuzione dell'appalto, ai sensi dell'art.1453 del codice civile.

Articolo 17 - Controversie

Per qualsiasi controversia che dovesse insorgere in ordine all'interpretazione, applicazione ed esecuzione della presente convenzione, e che non sia possibile comporre in via amichevole, sarà adito in via esclusiva il Foro di Vicenza.

Articolo 18 - Spese per la stipula della convenzione

Sono a carico dell'aggiudicatario eventuali spese inerenti e conseguenti la stipula della convenzione, di registro e i diritti di segreteria. La presente convenzione è esente bollo ai sensi del Dlgs 460/97 art 17.

Articolo 19 - Domicilio, recapito ed ufficio della ditta aggiudicataria

L'aggiudicatario è tenuto a comunicare, prima dell'inizio del servizio, il suo domicilio fiscale ed è altresì tenuta a comunicare ogni variazione che dovesse intervenire durante la vigenza del contratto.

Articolo 20 - Divieto di subappalto e cessione del contratto

E' vietato cedere o subappaltare il servizio oggetto del contratto pena l'immediata risoluzione del contratto e la perdita del deposito cauzionale, salvo ulteriore risarcimento dei maggiori danni accertati. In caso di Associazioni di cooperative e di Consorzi non si considerano subappalti i servizi che sono stati imputati alle rispettive Cooperative.

Articolo 21 - Privacy

In relazione alle disposizioni del D. Lgs. n.196/2003, i dati personali dell'aggiudicatario sono conservati presso l'Ente quale titolare del trattamento e per i quali si assicura il rispetto della dignità personale e della riservatezza, nonché la custodia e protezione da perdita, distruzione ed accessi non autorizzati. Il trattamento dei dati è finalizzato esclusivamente alla gestione del procedimento di aggiudicazione e del successivo rapporto contrattuale. I dati stessi non saranno comunicati ad altri soggetti se non in ottemperanza di obblighi di legge ed in accoglimento di richieste di accesso agli atti del procedimento espresse dagli interessati ai sensi della legge 241/90. In relazione alla detenzione ed al trattamento dei dati è facoltà della ditta partecipante l'esercizio dei diritti previsti dall'art.7 del D. Lgs. n.196/03.

L'aggiudicatario e tutto il personale incaricato del servizio s'impegnano ad osservare la piena riservatezza su nominativi, informazioni, documenti e altri elementi eventualmente forniti all'Amministrazione.

I dati comunicati all'aggiudicatario o da questa direttamente acquisiti per conto del Comune di Vicenza non potranno essere riprodotti ad uso del soggetto gestore stesso né resi noti in

alcuna forma o modalità e dovranno essere restituiti o conferiti al Comune di Vicenza contestualmente alla presentazione della rendicontazione dell'attività svolta.

In relazione al trattamento dei dati personali dei soggetti utenti del servizio, l'aggiudicatario adotta le misure organizzative e procedurali, sia a rilevanza interna che esterna, necessarie a garantire la sicurezza delle transizioni e delle archiviazioni dei dati stessi.

Sarà fatto divieto assoluto all'aggiudicatario di comunicare i dati personali e sensibili gestiti in relazione al servizio ad altri soggetti pubblici e/o privati, fatto salvo quando tale comunicazione sia prevista sulla base di norme di legge o di regolamento per adempimenti obbligatori (es. comunicazioni di dati a strutture sanitarie e in caso di incidenti o infortuni, ecc.). L'aggiudicatario si dovrà impegnare, inoltre, a provvedere, ai sensi dell'art.13 del citato D. Lgs. 30 giugno 2003, n.196, alle notificazioni dei dati personali trattati in forza della presente convenzione, quando previsto. Qualora i dati personali anche sensibili, inerenti i soggetti utenti del servizio, dovessero essere conferiti direttamente dagli stessi al soggetto gestore, questo si dovrà impegnare a:

a) soddisfare gli adempimenti di cui agli art. 13, 23, 24, 27 e 20 del D. Lgs 30 giugno 2003, n. 196;

b) trasferire tempestivamente al Comune di Vicenza, con le dovute cautele relative alle misure di sicurezza, la banca dati nella quale sono state archiviate le informazioni acquisite.

Entro 15 giorni dalla stipulazione del contratto dovranno essere comunicati i nominativi del titolare e del responsabile dei trattamenti di dati in relazione alla propria attività ed alla propria struttura organizzativa.

Si informa che, ai sensi del D. Lgs 196/2003, oltre alle ipotesi di responsabilità ivi contemplate, la Cooperativa è comunque obbligata in solido con il titolare per il risarcimento dei danni provocati agli interessati in violazione del medesimo.

Articolo 22 – Rinvio alla normativa generale

Per quanto non previsto dalla presente convenzione si farà riferimento alla normativa generale e speciale che regola la materia, oltre che ai contenuti dell'avviso pubblico.

